

VERBALE DI ACCORDO

Addì 30 del mese di luglio dell'anno 2015 in Roma, si sono incontrate la Confitarma, la Fedarlinea e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI per dare attuazione a quanto già convenuto nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 26 febbraio 2015.

Premesso che

- nel lungo periodo di grave crisi economica attraversato negli ultimi anni dal nostro paese, crisi che ha fortemente coinvolto anche il settore dello shipping, in un quadro economico nazionale in cui i tassi di occupazione si sono notevolmente ridotti in quasi tutti i settori produttivi della nostra economia, l'armamento italiano ha compiuto un notevole sforzo per il mantenimento dell'occupazione nazionale;
- il sistema del Registro Internazionale e della Tonnage Tax rappresenta un fattore importante per la salvaguardia dell'occupazione italiana che, di contro, subirebbe un grave nocumento da una sua messa in discussione.
- per lo sviluppo di una flotta italiana con elevati standard di competitività e di qualità dei servizi è fondamentale disporre di equipaggi di nazionalità italiana altamente qualificati con elevati livelli di competenze e specializzazione;
- assume, quindi, un ruolo strategico un sistema formativo destinato ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro marittimo che fornisca al personale conoscenze e competenze funzionali agli effettivi fabbisogni delle imprese armatoriali;
- lo Standard 2.8 della Maritime Labour Convention 2006 stabilisce che ogni Stato membro deve adottare delle politiche nazionali adeguate che favoriscano lo sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali, nonché le opportunità di impiego della gente di mare di nazionalità italiana/comunitaria, allo scopo di dotare il settore marittimo di manodopera stabile e competente e che fra le misure da adottare per raggiungere i citati obiettivi - previste nelle Linee Guida relative al citato Standard - sono ricompresi accordi sullo sviluppo delle carriere e la formazione professionale conclusi con armatori o organizzazioni armatoriali;

considerato che

- la normativa nazionale e internazionale vigente prevede, nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, un periodo di 12 mesi di navigazione per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di coperta e di macchina e un periodo di almeno 6 mesi di navigazione per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale Elettrotecnico, e che nel corso di tale periodo l'Allievo Ufficiale riceva a bordo, in base a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, la formazione e l'addestramento necessari per conseguire dette abilitazioni;
- attualmente il costo complessivo dell'Allievo ufficiale italiano non è allineato ai pari grado imbarcati su navi di altre bandiere, risultando quindi meno competitivo;



- obiettivo comune delle parti è quindi l'individuazione di misure strutturali che favoriscano la sostenibilità dell'imbarco degli Allievi Ufficiali e di altre figure professionali specializzate per le quali è necessario un periodo di addestramento a bordo;
- gli Emendamenti di Manila 2010 alla Convenzione STCW 1978/1995 hanno introdotto nuove figure professionali specializzate che potrebbero determinare ulteriori possibilità di occupazione per i lavoratori marittimi italiani;
- i suddetti percorsi di formazione/addestramento appartengono intrinsecamente al settore marittimo, la cui specialità trova fondamento - anche con specifico riferimento all'accesso alla professione di marittimo - in convenzioni internazionali e provvedimenti normativi nazionali;
- il recente D.lgs. 12 maggio 2015 n. 71 definisce l'Allievo ufficiale di coperta come una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di coperta e l'Allievo ufficiale di macchina come una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina;
- l'obiettivo comune del presente accordo è di realizzare misure volte a favorire l'imbarco degli Allievi Ufficiali che devono essere accompagnate da strumenti contrattuali altrettanto efficaci, volti ad agevolare l'imbarco degli Ufficiali che hanno conseguito l'abilitazione e, ove possibile, la loro stabilizzazione attraverso l'iscrizione al Turno Particolare;

le parti convengono quanto segue:

- il presente accordo si applica su tutte le navi di bandiera italiana, nonché su tutte le navi di bandiera estera, a bordo delle quali siano imbarcati lavoratori marittimi e Allievi ufficiali, allievi sottufficiali ed allievi comuni ai quali si applica la legge italiana ed i relativi accordi sindacali di settore.

A) ALLIEVI UFFICIALI, ALLIEVI SOTTUFFICIALI E ALLIEVI COMUNI

L'imbarco dell'Allievo Ufficiale è strettamente connesso ad un percorso formativo di addestramento di durata e contenuto conformi alla normativa nazionale ed internazionale in materia di formazione e abilitazioni professionali marittime.

L'Allievo sottufficiale o l'Allievo comune al primo imbarco potrà essere arruolato per il conseguimento di una delle qualifiche per le quali la normativa nazionale di settore prevede un periodo di imbarco come allievo per una durata pari a detto periodo.

L'Allievo ufficiale, l'allievo sottufficiale e l'allievo comune è sempre imbarcato in sovrannumero rispetto alle tabelle minime di sicurezza ed il suo percorso formativo/di addestramento è attuato sotto la responsabilità dell'ufficiale per l'addestramento di Compagnia e l'ufficiale per l'addestramento a bordo designato dall'impresa armatoriale (STCW 78/95 come emendata dalla Convenzione di Manila 2010, Cap. II e Cap. III Parte B).

Le ore giornaliere di attività formativa a bordo dell'Allievo non potranno essere superiori a n. 8 (otto) per sette giorni a settimana.

Progetto formativo di addestramento a bordo per l'Allievo Ufficiale di coperta

In conformità alla Convenzione STCW e alla vigente normativa nazionale (D.lgs. n. 71/2015), ogni Allievo Ufficiale di coperta dovrà seguire un progetto formativo di addestramento a bordo, il quale garantisca che, durante il periodo di imbarco, riceva un addestramento pratico sistematico e una adeguata esperienza relativamente alle competenze dell'ufficiale responsabile di una guardia di navigazione.

I compiti e i doveri dell'Allievo durante l'addestramento pratico a bordo dovranno essere registrati nel quaderno di addestramento (training record book) in modo da attestare le competenze acquisite relativamente a:

- Navigazione a Livello Operativo;
- Maneggio e stivaggio del carico a livello operativo;
- Controllo dell'operatività della nave e cura delle persone a bordo a Livello Operativo.

Inoltre, l'Allievo Ufficiale di Coperta dovrà:

- essere strettamente supervisionato e controllato dall'Ufficiale per l'addestramento a bordo delle navi in cui viene svolto il periodo di imbarco;
- effettuare una esperienza supervisionata di tenuta della guardia sul ponte, specialmente negli ultimi stadi del programma di addestramento a bordo;
- mantenere aggiornato il quaderno di addestramento, attivandosi affinché venga periodicamente verificato dal personale incaricato secondo le modalità indicate nella Parte B della Convenzione STCW.

Progetto formativo di addestramento a bordo per l'Allievo Ufficiale di macchina

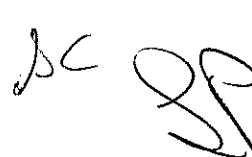
In conformità alla Convenzione STCW e alla vigente normativa nazionale (D.lgs. n. 71/2015), ogni Allievo Ufficiale di macchina dovrà seguire un progetto formativo di addestramento a bordo, il quale garantisca che, durante il periodo di imbarco, riceva un addestramento pratico sistematico e una adeguata esperienza relativamente alle competenze dell'ufficiale responsabile di una guardia di macchina.

I compiti e i doveri dell'Allievo durante l'addestramento pratico a bordo dovranno essere registrati nel quaderno di addestramento in modo da attestare le competenze acquisite relative a:

- Servizio Macchina a Livello Operativo;
- Servizio elettrico, elettronico e controllo macchinario, a livello operativo;
- Manutenzione e riparazione a Livello di Supporto;
- Controllo dell'operatività della nave e cura delle persone a bordo a Livello Operativo.

Inoltre, l'Allievo Ufficiale di Macchina dovrà:

- essere strettamente supervisionato e controllato dall'Ufficiale per l'addestramento a bordo delle navi in cui viene svolto il periodo di imbarco;
- effettuare una esperienza supervisionata di tenuta della guardia in macchina, specialmente negli ultimi stadi del programma di addestramento a bordo;



- mantenere aggiornato il quaderno di addestramento, attivandosi affinché venga periodicamente verificato dal personale incaricato secondo le modalità indicate nella Parte B della Convenzione STCW.

Progetto formativo di addestramento a bordo per l'Allievo Ufficiale Elettrotecnico

In conformità alla Convenzione STCW e alla vigente normativa nazionale (D.lgs. n. 71/2015), ogni Allievo Ufficiale Elettrotecnico dovrà seguire un progetto formativo di addestramento a bordo, il quale garantisca che, durante il periodo di imbarco, riceva un addestramento pratico sistematico e una adeguata esperienza relativamente alle competenze dell'Ufficiale Elettrotecnico.

I compiti e i doveri dell'Allievo durante l'addestramento pratico a bordo dovranno essere registrati nel quaderno di addestramento in modo da attestare le competenze acquisite relativamente a:

- Controllo elettrico, elettronico e meccanico a Livello Operativo;
- Manutenzione e riparazione a Livello Operativo;
- Controllo dell'operatività della nave e cura delle persone a bordo a Livello Operativo.

Inoltre, l'Allievo Ufficiale Elettrotecnico dovrà:

- essere strettamente supervisionato e controllato dall'Ufficiale per l'addestramento a bordo delle navi in cui viene svolto il periodo di imbarco;
- effettuare una esperienza supervisionata di intervento di manutenzione degli apparati, specialmente negli ultimi stadi del programma di addestramento a bordo.
- mantenere aggiornato il quaderno di addestramento, attivandosi affinché venga periodicamente verificato dal personale incaricato secondo le modalità indicate nella Parte B della Convenzione STCW.

Il presente progetto formativo relativo alla figura dell'Allievo Ufficiale Elettrotecnico troverà applicazione a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni ministeriali che disciplineranno compiutamente detta figura.

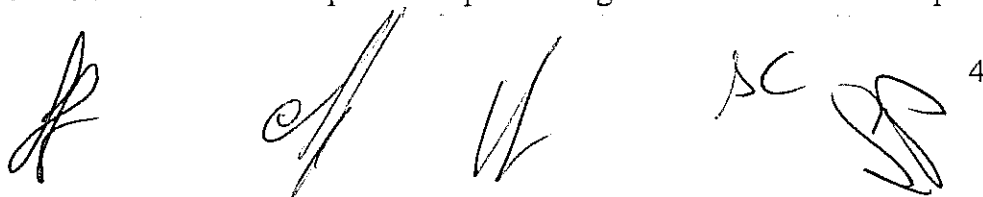
Progetti formativi di addestramento a bordo per gli Allievi sottufficiali e per gli Allievi comuni alberghieri

Le qualifiche professionali marittime degli Allievi sottufficiali e degli Allievi comuni alberghieri sono quelle attualmente disciplinate dal D.P.R. 231/2006. Per il conseguimento di una delle suddette qualifiche professionali marittime, l'Allievo sottufficiale o comune seguirà uno specifico addestramento a bordo.

Al momento dell'imbarco l'Allievo sottufficiale o comune deve ricevere dall'impresa armatoriale copia del programma formativo che svolgerà a bordo.

* * * * *

Considerato che l'attività svolta a bordo dall'Allievo Ufficiale ha natura prettamente formativa e che tale attività ha come scopo fondamentale l'addestramento volto all'acquisizione delle competenze necessarie per conseguire l'abilitazione di Ufficiale, l'indennità minima mensile netta onnicomprensiva spettante agli Allievi Ufficiali sarà pari ad € 650.

 4

Considerato che l'attività svolta a bordo dall'Allievo Sottufficiale ha natura prettamente formativa, l'indennità minima mensile netta omnicomprensiva spettante agli Allievi Sottufficiali sarà pari ad € 600.

Considerato che l'attività svolta a bordo dall'Allievo Comune ha natura prettamente formativa, l'indennità minima mensile netta omnicomprensiva spettante agli Allievi Comuni sarà pari ad € 550.

Ferma restando, ai sensi della normativa nazionale vigente, la natura prettamente formativa e di addestramento tipica dell'attività svolta a bordo dall'Allievo, a tale figura, che comunque non rientra nella definizione di lavoratore marittimo di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 71/2015 in quanto non in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento, verranno comunque estese le tutele previdenziali, assistenziali e assicurative previste per i lavoratori marittimi.

Al termine del percorso formativo e del conseguimento dell'abilitazione professionale, l'Allievo ritenuto idoneo, compatibilmente con le disponibilità aziendali, potrà essere arruolato dall'impresa armatoriale o dalle imprese armatoriali con cui ha svolto detto percorso formativo.

Il trattamento di vitto e alloggio, previsto per i lavoratori marittimi, è esteso anche agli Allievi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) in rapporto alla qualifica che verrà acquisita al termine del percorso formativo.

Il presente paragrafo A) si applica all'Allievo che imbarca con tale qualifica per la prima volta successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo.

All'Allievo che ha già iniziato il suo percorso formativo a bordo prima della stipula del presente accordo continuerà a essere applicato lo stesso trattamento già riconosciuto in occasione del suo precedente imbarco fino al termine del suddetto percorso formativo.

* * * * *

B) TERZO UFFICIALE JUNIOR - INTRODUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI INGRESSO

A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, il lavoratore marittimo che consegue, al termine del percorso formativo, l'abilitazione di Ufficiale e che non risulta essere mai stato imbarcato come Ufficiale abilitato alla guardia potrà essere arruolato come Terzo Ufficiale Junior.

Ai fini delle tabelle minime di sicurezza il Terzo Ufficiale Junior è un Ufficiale abilitato alla guardia in quanto in possesso della relativa abilitazione professionale.

Allo scopo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dell'Allievo Ufficiale che ha conseguito l'abilitazione, questi potrà essere imbarcato, in base alle disposizioni del CCNL vigente, come Terzo Ufficiale Junior e allo stesso verrà riconosciuta, nei primi 12 mesi d'imbarco, una retribuzione d'ingresso composta dal minimo contrattuale e da tutti gli altri elementi retributivi previsti dal CCNL per la qualifica di Terzo Ufficiale ridotti del 20%.

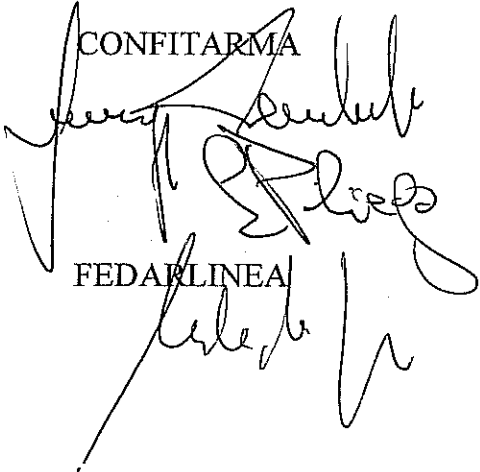


* * * * *

Il presente accordo decorre dalla data odierna e avrà validità fino al 31 dicembre 2017. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso esso resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo accordo che regoli la stessa materia.

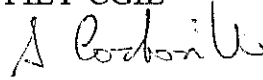
In occasione delle verifiche annuali degli accordi di flotta ne verrà monitorata l'applicazione.

CONFITARMA

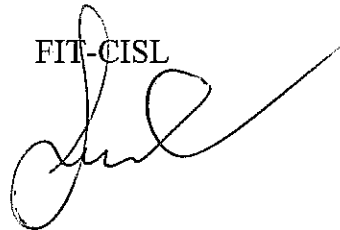


FEDARLINEA

FILT-CGIL



FIT-CISL



UILTRASPORTI

